

VERBALE DI ACCORDO

Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] ¹ *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Sommario

VERBALE DI ACCORDO 1

PARTI CONTRAENTI 3

Art. 1. Premesse 3

Art. 2. Destinatari 3

Art. 3. Disciplina in materia di orario di lavoro 3

Art. 4. Ferie extra per dipendenti della rete commerciale 6



2
P. Martini



PARTI CONTRAENTI

In Bolzano, il giorno 6 luglio 2021

tra la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Bolzano, via del Macello n. 55, rappresentata dal Direttore generale, dott. Alberto Naef (di seguito, la "Banca")

e le seguenti Rappresentanze Sindacali Aziendali:

- FABI;
- FISAC - CGIL;
- FIRST - CISL;
- UILCA - UIL;
- UNISIN

premesse che

- a) In data 29 novembre 2019, Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito "Banca" o "BPAA") ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali (di seguito "OO.SS.") il Contratto Integrativo Aziendale (di seguito "CIA 2019" o "CIA").
- b) Alla luce della recente esperienza causata dalla pandemia, sono emerse esigenze e istanze da parte dei dipendenti per conciliare i tempi di vita e lavoro. La Banca e le Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente Accordo hanno preso atto della necessità di intervenire in maniera mirata e ricercare soluzioni adeguate a soddisfare le esigenze manifestate dai collaboratori.
- c) Tutto ciò premesso, le Parti hanno reciprocamente manifestato la volontà di definire ed aggiornare, con il presente Accordo, (i) la disciplina relativa all'orario di lavoro e di apertura degli sportelli di cui all'art. 12 del CIA e (ii) misure per venire incontro alle esigenze dei collaboratori appartenenti alla rete commerciale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1. Premesse


Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2. Destinatari

Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti di BPAA appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi.

Art. 3. Disciplina in materia di orario di lavoro

Il testo dell'art. 12 del CIA 2019 rubricato "Orario di lavoro e di apertura degli sportelli" viene integralmente sostituito nei seguenti termini:



"L'orario di lavoro per tutti i dipendenti è fissato, di regola, in 7 ore e 30 minuti giornalieri da prestarsi, secondo le modalità di seguito previste tra le ore 8 e le ore 17 e 30.

In ogni caso sono fatti salvi i singoli accordi individuali specifici intercorrenti tra la Banca ed il singolo dipendente almeno che quest'ultimo non opti per l'applicazione di quanto previsto al presente articolato.

La flessibilità come disciplinata dal presente accordo verrà applicata anche ai dipendenti con orario parziale rispettandone la relativa peculiarità. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 13.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30.

L'orario di apertura degli sportelli potrà avvenire esclusivamente all'interno delle fasce di orario obbligatorio sotto indicate e, in ogni caso, la chiusura dovrà avvenire almeno dieci minuti prima del termine dell'orario obbligatorio pomeridiano.

Il personale appartenente alle aree professionali ha l'obbligo di timbratura all'inizio ed alla fine della prestazione lavorativa nonché all'inizio ed alla fine della pausa pranzo ed all'inizio ed alla fine di ogni altra pausa come sotto disciplinata.

L'orario di lavoro dei Quadri Direttivi ha caratteristiche di flessibilità temporale e criteri di "autogestione individuale". La prestazione lavorativa deve comunque essere effettuata, di massima, in correlazione temporale con l'orario applicato al personale inquadrato nella 3a area professionale. Pertanto il personale appartenente alle categorie dei quadri direttivi ha l'obbligo di timbrare una sola volta durante la giornata.

Sono concesse al lavoratore una o più pause, nell'ambito della giornata, per una durata complessiva massima di 15 minuti, da usufruire compatibilmente con le esigenze lavorative ed operative dell'unità organizzativa di appartenenza. La fruizione in misura inferiore, anche suddivisa in più pause, verrà, comunque, complessivamente considerata ad ogni effetto di 15 minuti e non darà diritto a recuperi. L'eventuale protrazione delle pause oltre i 15 minuti, verrà decurtata ai fini dell'orario di lavoro giornaliero nella misura di un numero di minuti pari alla durata della protrazione.

L'intervallo per la colazione previsto all'art. 104 del vigente CCNL (pranzo) è fissato, di regola, in un'ora e mezza e può essere ridotto sino a 30 minuti; esso viene, di norma, effettuato tra le ore 13 e le ore 14.30. La fruizione in misura inferiore verrà, comunque, considerata ad ogni effetto di 30 minuti e non darà diritto a recuperi della medesima.

Per i dipendenti appartenenti alle aree professionali viene confermato il c.d. orario "flessibile", con esclusione dei servizi di volta in volta concordati tra le OO.SS. e la Banca solo per ragioni tecnico-organizzative e comunicati a tutti i dipendenti tramite una circolare interna (c.d. doku). Pertanto ogni lavoratore potrà determinare autonomamente il proprio orario di lavoro giornaliero fermi restando i seguenti obblighi:

- effettuare una prestazione lavorativa giornaliera di almeno 7 ore e 30 minuti (salvo quanto previsto dall'art.100 del vigente CCNL), decurtata della pausa di 15 minuti come sopra definita;
- effettuare una pausa pranzo, come sopra definita, di almeno 30 minuti consecutivi;
- effettuare la prestazione lavorativa all'interno della fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 17.30 con l'obbligo che la propria prestazione lavorativa ricomprenda la seguente fascia oraria: dalle ore 8.30 fino alle ore 13.00 (12.30 per gli uffici interni) e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (cd. "Kernzeit").

Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dipendenti interessati saranno tenuti al rispetto di quella parte di "Kernzeit" ricompresa nel proprio accordo individuale. A titolo esemplificativo, il dipendente con orario parziale dalle ore 8.00 alle ore 12.00 potrà scegliere autonomamente il proprio orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.30 ed il proprio orario di uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30.

In ogni caso la Banca potrà limitare o modificare l'orario "flessibile" per eccezionali esigenze di servizio ma dovrà comunicare detto provvedimento ai singoli interessati con un congruo preavviso. Tale eccezionalità dovrà essere limitata nel tempo.

Ad integrazione di quanto sopra previsto, il singolo dipendente appartenente alle Aree professionali, potrà usufruire di un saldo orario in positivo e/o in negativo pari a 10 ore massime complessive che saranno gestite attraverso il cd. "Zeitkonto".

Pertanto, con riferimento a ciascuna giornata lavorativa, viene indicato un saldo orario (positivo nel caso di maggiore prestazione resa rispetto alle 7 ore e 30 minuti ovvero negativo nel caso di prestazione ridotta). Sono escluse dal computo le trasferte per le quali verrà erogato il trattamento previsto dal presente CIA. La prestazione giornaliera oltre le 7 ore e 30 minuti non sarà conteggiata per i primi 15 minuti ed in caso di superamento il conteggio decorrerà dal primo minuto.

Il recupero avverrà a minuti e qualora il dipendente intenda usufruirne all'interno delle fasce orarie obbligatorie di presenza, dovrà essere preventivamente autorizzato dal preposto.

La prestazione lavorativa giornaliera resa oltre le 7 ore e 30 minuti non costituisce di norma lavoro straordinario fino al limite massimo di 10 ore, e potrà essere recuperata attraverso un meccanismo di compensazione delle prestazioni giornalmente rese. Il limite delle 10 ore trova applicazione anche ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.

Eventuali prestazioni che eccedessero le 10 ore sopra previste, dovranno essere, di volta in volta, previamente autorizzate dal responsabile o, eccezionalmente, entro il giorno lavorativo successivo, e verranno trattate ai sensi dell'art. 106 del vigente CCNL. È riconosciuto al singolo dipendente il diritto a richiedere e ad inserire straordinario, anche prima del raggiungimento del predetto limite delle 10 ore ed anche all'interno della fascia oraria tra le ore 8 e le ore 17.30.

Il lavoro straordinario deve avere carattere di urgenza e non differibilità e deve essere preventivamente autorizzato dal preposto. Il tempo di lavoro straordinario minimo che può essere autorizzato è costituito da blocchi ciascuno pari ad almeno 30 minuti consecutivi."

Le Parti concordano di incontrarsi, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione dell'orario di lavoro come previsto e regolato al presente articolo, al fine di valutare l'introduzione di eventuali modifiche che dovessero ritenersi opportune.

Le ore eccedenti la soglia delle 10 ore (cd. Zeitkonto) potranno continuare ad essere fruite dal collaboratore sino alla data del 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia massima (cd. Zeitkonto) verrà ridotta a 10 ore e le eventuali ore eccedenti saranno destinate alla Banca Etica delle Ore.



5

A. Martini

U. Sar.

Art. 4. Ferie extra per dipendenti della rete commerciale

Al fine di riconoscere un segno di attenzione verso collaboratori della rete commerciale che hanno prestato servizio a stretto contatto con la clientela nel periodo di lock down, dal 9 marzo 2020 al 4 maggio 2020 (senza poter prestare la propria attività secondo la modalità di lavoro agile) per almeno il 60% di effettiva presenza, garantendo così la continuità dello svolgimento del servizio bancario qualificato come pubblico essenziale, si conviene quanto di seguito previsto. In via eccezionale e, quindi, di miglior favore, sono riconosciuti ulteriori 5 giorni di ferie (di seguito "Ferie extra")

Tali ulteriori 5 giorni di Ferie extra sono usufruibili durante gli anni 2021, 2022 e 2023, non sono monetizzabili e maturano esclusivamente nel caso in cui il saldo residuo Ferie dell'anno antecedente a quello di maturazione e assegnazione sia inferiore o pari a n. 5 giorni.

I 5 giorni di Ferie extra introdotti e riconosciuti secondo quanto previsto dal presente Accordo non sono tra loro cumulabili e devono essere necessariamente utilizzati singolarmente durante l'anno di assegnazione (1 giorno per il 2021, 3 giorni per il 2022, 1 giorno per il 2023). In caso di mancato utilizzo nei termini di cui sopra, il collaboratore decade dal diritto di fruire del giorno o dei giorni di Ferie extra nell'anno di riferimento.

Quanto stabilito dal presente articolo entra in vigore dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.


Bolzano, 6 luglio 2021

Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.


Il Direttore generale - Dott. Alberto Naef




FABI



FISAC - CGIL



FIRST - CISL



UILCA - UIL



UNISIN

